



201/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80446** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Recanati
(c.f. RCNGNN75D12M082A).

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore,

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
svolta l'udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 23 luglio 2024, il sig. XX chiedeva l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973, con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 44 per cento per le anzianità retributive maturate al 31 dicembre 1995 con aliquota di rendimento al 2,44 per cento, con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Rappresentava che con provvedimento di liquidazione n. omissis rilasciato dalla Direzione provinciale Inps di omissis il omissis erano state attribuite le aliquote pensionabili previste dall'art. 44, d.p.r. n. 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 per il personale militare al quale apparteneva, con evidente penalizzazione.

2. Con decreto del 17 gennaio 2025 l'udienza per la trattazione del ricorso era fissata al 1° ottobre 2025.

3. All'udienza del 1° ottobre 2025, il ricorrente chiedeva di disporre un rinvio della trattazione, affermando di aver notificato il ricorso all'Inps il

22 settembre 2025. Veniva quindi disposto il rinvio al 20 maggio 2026.

4. All'udienza del 20 maggio 2026, come da verbale, nessuno si è presentato.

Il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 155, comma 3, secondo periodo, c.g.c., "il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". In base al successivo comma 5-*bis* "il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

Nel caso di specie, non risulta depositata agli atti del giudizio la prova dell'asserita notificazione all'Inps del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

A ciò si aggiunga che all'odierna udienza non sono comparsi né il ricorrente, né la parte resistente, non costituita in giudizio.

In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza

contabile, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di udienza impedisce radicalmente l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, configurando un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 51/2020; Sez. giur. Campania, sent. n. 31/2025 e giurisprudenza ivi citata).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

2. Non vi è luogo all'applicazione dell'art. 155, comma 8, c.g.c., in base al quale se la controparte non si costituisce e sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione deve essere fissato con decreto un termine perentorio per rinnovare la notificazione, considerato che non vi è alcuna prova dell'avvio del procedimento notificatorio da parte del ricorrente e, dunque, deve darsi atto della sussistenza di un'ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 74/2025).

3. In considerazione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.05.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.05.2026 11:05:28
GMT+02:00